



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

25/01/2013 U-rsp/425/2013



Circ. n. 170/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini Provinciali
degli Ingegneri

LORO SEDI

Il Consiglio Nazionale Ingegneri unitamente ai Consigli Nazionali aderenti al PAT ha sollecitato, con la lettera allegata, le autorità competenti ad emanare il Regolamento in materia di società professionali.

Ogni ulteriore notizia a riguardo sarà puntualmente comunicata.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

Roma, 17 gennaio 2013

Ill.ma Prof.ssa
PAOLA SEVERINO
Ministro della Giustizia
Via Arenula, 70
00100 R O M A

Oggetto: Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3 e seguenti della Legge 183/2011.

Illustre Ministro,

a nome del CUP (Comitato Unitario delle Professioni) e del PAT (Professioni dell'Area Tecnica), ribadiamo il convincimento che sia necessario dotare nei tempi più brevi possibili il mondo delle professioni ordinistiche dello strumento societario delle STP come ulteriore forma di esercizio della professione.

Unicamente nell'ottica di non vanificare le opportunità che potranno scaturire per i professionisti iscritti agli ordini professionali dalla corretta applicazione del disposto dell'art. 10, comma 3 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, ci permettiamo di riproporre ai Suoi Uffici alcune modifiche da apportare al testo del decreto di attuazione della norma citata, predisposto dal Suo Dicastero e in fase di emanazione.

Art. 10, comma 6, Legge 183/2011 – *“La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti”.*

Come già più volte segnalato riteniamo che la corretta interpretazione del disposto del comma 6 debba prevedere che l'obbligo di partecipazione ad una sola società tra professionisti debba essere esteso anche ai soci non professionisti che intervengono per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

Art. 10, comma 7, Legge 183/2011 – *“I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta”*.

Mentre non si pongono problemi in ordine all’iscrizione della STP che esercita l’attività nell’ambito di un unico ordine professionale, desta preoccupazioni quanto invece previsto nella bozza di regolamento di attuazione, al comma 2 dell’art. 8 che recita: *“La società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo”*.

Tale disposizione rende inattuabile un effettivo controllo deontologico sulle società multidisciplinari.

Per consentire l’esercizio dell’azione disciplinare all’Ordine di appartenenza di ciascun socio professionista di tale tipologia di società è, infatti, necessario che essa sia iscritta in tutti gli albi dei professionisti che compongono la compagine societaria.

E’ evidente che, ove ciò non avvenisse, il socio professionista appartenente a un albo diverso da quello “prevalente” sarebbe di fatto immune da ogni controllo disciplinare. Peraltro, il mantenimento dell’attuale formulazione dell’art. 8, comma secondo, lascerebbe ampi spazi per il manifestarsi di comportamenti opportunistici ed elusivi. E’, infatti, evidente come l’attività “ formalmente prevalente” (formalizzata nello statuto o nell’atto costitutivo) possa non coincidere con quella “effettivamente prevalente” della società multidisciplinare; diventa quindi possibile, per i soci professionisti, selezionare l’albo professionale “prevalente” cui iscrivere la società multidisciplinare, sulla base di considerazioni di mera convenienza o opportunità (scegliendo, ad esempio, l’albo il cui controllo deontologico sia meno impattante per l’attività dei soci o della stessa società).

Nel caso di cancellazione o sospensione dall’albo della società multidisciplinare, inoltre, i soci membri potrebbero costituire una nuova compagine societaria, iscrivendosi a un albo diverso da quello precedente – e svolgere le medesime attività della società cancellata o sospesa - senza che l’albo in precedenza “prevalente” (come pure gli albi di appartenenza dei singoli soci professionisti) possa venirne a conoscenza per gli opportuni provvedimenti.

Si ribadisce, quindi, la richiesta di modificare il tenore dell’articolo 8, comma secondo, dell’emanando Regolamento prevedendo che le società multidisciplinari siano iscritte in tutti gli albi di riferimento dei soci professionisti componenti la compagine societaria.

Le sopra indicate due proposte di modifica appaiono necessarie per fugare dubbi interpretativi e per evitare che lo strumento societario possa diventare un elemento di turbativa del mercato e un pretesto per l'industrializzazione dei servizi professionali.

Ulteriori modifiche allo schema di regolamento, pur non avendo la rilevanza delle precedenti, potrebbero consentire una più agevole attuazione delle disposizioni ivi contenute. In particolare esse riguardano:

L'iscrizione al registro delle imprese.

La società tra professionisti, così come previsto dalla legge 183/2011, può essere costituita nei modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Di conseguenza, si potranno avere società tra professionisti costituite nella forma di società di persone, di società di capitali e di società cooperative.

La norma istitutiva delle società tra professionisti non dà indicazioni specifiche circa gli obblighi di iscrizioni al registro delle imprese, il che lascerebbe presupporre che le società tra professionisti seguano le stesse norme previste per le società che esercitano attività di natura commerciale.

La bozza di regolamento sulle società tra professionisti, invece, all'art. 7 dà indicazioni circa l'iscrizione al registro delle imprese, prevedendo che le società tra professionisti siano iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'art. 16 della legge 96/2001, riportando l'indicazione che l'iscrizione assolve a funzioni di certificazione anagrafica e pubblicità notizia e finalizzando tali funzioni alla verifica delle incompatibilità previste per la partecipazione a società tra professionisti.

L'indicazione della sezione speciale del registro delle imprese non crea grossi problemi per le società tra professionisti costituite ~~nella forma di società di persona~~, mentre potrebbe creare un vuoto normativo per le società tra professionisti costituite nelle forme di società di capitali. Infatti, condizione necessaria per il perfezionamento della costituzione di una società di capitali è l'iscrizione al registro delle imprese, nella sezione ordinaria, poiché attraverso tale iscrizione si assolve alla funzione di *pubblicità costitutiva*, ovvero al momento dell'iscrizione, la società diventa un soggetto autonomo, con personalità giuridica e con piena autonomia patrimoniale.

L'Indicazione di società tra professionisti nella denominazione sociale.

Il comma 5 della legge 183/2011, dispone che "La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti".

Il codice civile prevede, per i diversi modelli societari, che la denominazione sociale riporti l'indicazione del contratto societario.

Essendo le società tra professionisti create secondo i modelli societari previgenti, sorge il dubbio se l'indicazione di cui al comma 5 della legge 183/2011 sia aggiuntiva rispetto a quelle previste dai modelli societari disciplinati dal codice civile oppure sia sostitutiva.

Nel caso l'indicazione fosse sostitutiva, così come sembra dai lavori preparatori della legge, tale indicazione assolverebbe sicuramente alla funzione *normativa*, ovvero indicherebbe le norme applicabili al tipo società, mentre verrebbe meno la funzione di *tutela* nei confronti dei terzi, poiché coloro che entrerebbero in contatto con la società non potrebbero conoscere il regime di responsabilità patrimoniale da parte dei soci. Sarebbe auspicabile, di conseguenza, un chiarimento su questa problematica attraverso il regolamento attuativo.

Tempi di cancellazione dall'albo.

La legge 183/2011 al comma 4, lettera b, dispone che "*il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi*".

L'art. 11 della bozza di regolamento dispone che "*il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità*". La fattispecie regolata dalla lettera b del comma 4) della legge 183/2011 (il venir meno della maggioranza dei soci professionisti), rientra tra le situazioni di irregolarità individuate nell'art. 11 della bozza del regolamento.

Dall'esame delle due norme emerge però una differenza nei tempi previsti per sanare l'irregolarità da parte delle società tra professionisti. Infatti, mentre la legge istitutiva impone un termine perentorio di sei mesi, la bozza di regolamento individua tale termine in tre mesi.

Tale differenza comporta, per l'ordinamento gerarchico delle norme, che alla fattispecie di cui al comma 4) lettera b, vada applicato il termine di sei mesi anziché di tre.

Restano aperte altre importanti questioni che, in questa sede, si vogliono segnalare anche se presumibilmente potrebbero essere oggetto di trattazione unicamente nell'ambito della relazione di accompagnamento al provvedimento in corso di emanazione.

Ci riferiamo alla qualificazione fiscale e previdenziale del reddito prodotto dalle Società Tra Professionisti.

In questo senso, si è già espressa l'ADEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) in una sua nota del 19 ottobre 2012 indirizzata al Ministero del Lavoro e nella quale evidenzia la necessità di chiarire questi importanti punti.


Tale materia è stata oggetto di specifica definizione nell'ambito della Legge di riforma della Professione Forense di recente emanazione.

Alla luce di ciò, Le chiediamo di valutare la possibilità di inserire uno specifico richiamo nell'ambito della relazione di accompagnamento, evidenziando che non si può generare disparità di trattamento tra istituti simili (le STP per gli Avvocati e le altre STP professionali) che vanno a regolare la medesima fattispecie.

Con le suddette precisazioni e richieste di modifica allo Schema di Regolamento, il CUP e il PAT riaffermano il loro convinto sostegno al provvedimento sulle società tra professionisti.

Nella certezza di poter contare sulla Sua più volte manifestata sensibile attenzione alle giuste istanze del mondo professionale, cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri più distinti ossequi.

Dott.ssa Marina E. Calderone
(Presidente CUP)



Ing. Armando Zambrano
(Presidente PAT)

